

Legge regionale 02 agosto 2022 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Art. 21

(Cessazione della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)

1. In ogni caso di cessazione definitiva della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, il concessionario è obbligato, entro il termine di diciotto mesi, alla restituzione in pristino, parziale o totale, dell'ambiente naturale, compresa la demolizione di opere e l'asporto dei materiali di risulta.

2. In caso di inadempienza l'Amministrazione regionale può anche provvedere d'ufficio ponendo le spese a carico del concessionario, che sarà tenuto al relativo rimborso.